



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

**l'Ente Nazionale per il Microcredito** (nel seguito anche "ENM"), con sede in Roma, via Vittoria Colonna n.1, 00193, in persona del Presidente, dott. Mario Baccini,

e

**la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri** (nel seguito anche FNOMCeO), con sede in Roma, via Ferdinando di Savoia 1, 00196, in persona del legale rappresentante Presidente dott. Filippo Anelli

### **PREMESSO CHE**

- l'Ente Nazionale per il Microcredito, ai sensi della Legge 106 del 12 Luglio 2011 ha visto attribuite funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione Europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione Europea. Tali compiti si aggiungono a quelli già attribuiti all'Ente dai precedenti strumenti normativi e/o regolamentari che di seguito si richiamano:
  - ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010) è Titolare altresì di specifici compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza;
  - ai sensi della Legge 24 Dicembre 2007 n.244, art.2, commi 185-186-187, ha il ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione (microfinanza per la cooperazione), in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri;
  - esercita i ruoli di cui sopra, anche all'esito del processo che lo ha portato a rivestire gli attuali compiti istituzionali. Infatti, l'Ente discende direttamente dal Comitato nazionale per il Microcredito, strumento nato nel 2005 al fine di dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e 58/221. Attraverso tali risoluzioni, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005 "Anno



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

internazionale per il Microcredito" ed ha invitato gli Stati membri a costituire Comitati Nazionali al fine di conseguire gli Obiettivi del Millennio. Tali risoluzioni costituiscono un importante messaggio di solidarietà umana ed internazionale che l'Italia ha prontamente accolto costituendo per prima, appunto, il Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito. Tale Comitato è stato successivamente trasformato in Comitato Permanente ed infine in Ente Pubblico.

### **E CHE**

- la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ai sensi della Legge n. 3 dell'11 Gennaio 2018 è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale medico e odontoiatrico;
  - promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni medica ed odontoiatrica e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel codice deontologico, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
  - svolge il ruolo di indirizzo, di coordinamento e supporto amministrativo a favore degli Ordini territoriali.
- Le Parti concordano nel ritenere che un'azione sinergica di attività possa stimolare occasioni di sviluppo della professione medica e odontoiatrica anche attraverso l'applicazione del microcredito imprenditoriale e sociale

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo

### **Art. 2**

#### **Finalità ed obiettivi**

Le Parti intendono sostenere programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

microcredito e della microfinanza, riconosciuti come fattori fondamentali per il raggiungimento degli "Obiettivi del Millennio". Tali programmi e progetti riguarderanno la concessione di finanziamenti di microcredito ai medici ed agli odontoiatri in forma singola o associata, società tra professionisti costituite in qualunque forma giuridica, anche per il pagamento di tributi erariali e/o locali, purché muniti di partita Iva da non più di cinque anni.

### **Art. 3**

#### **Strategie di sviluppo e ambiti d'intervento**

- 1- I programmi da realizzare nell'ambito del presente Accordo dovranno essere inquadrati in strategie di sviluppo di progetti di micro-imprenditorialità e dovranno avere le caratteristiche della sostenibilità e riproducibilità.
- 2- La collaborazione tra l'ENM e la FNOMCeO sarà realizzata sulla base delle specifiche competenze e conformemente alle attribuzioni istituzionali delle parti. In particolare, la collaborazione prevede le seguenti eventuali attività:
  - realizzazione di programmi e progetti finanziati tramite gli strumenti propri del microcredito e della microfinanza in favore di medici e odontoiatri iscritti agli OMCeO territoriali in forma singola o associata in società tra professionisti;
  - in relazione al microcredito imprenditoriale ordinario verranno usati gli strumenti già attivi di promozione promossi dall'E.N.M. con la garanzia del fondo P.M.I.. Tale misura sarà quindi immediatamente attiva;
  - in relazione al microcredito sociale invece lo stesso andrà realizzato su fondi rotativi reperiti dalle parti, pertanto tale misura sarà attiva non appena tali fondi rotativi saranno resi disponibili all'ENM;
  - tali fondi dovranno essere gestiti in conformità agli schemi e ai regolamenti dei fondi rotativi e di garanzia e sviluppo sviluppati dall'E.N.M. I regolamenti menzionati prevedono che il fondo rotativo e/o di garanzia e sviluppo sia dedicato, quanto alla componente dedicata al credito o alla garanzia, a fornire garanzia all'istituto di credito che erogherà i microfinanziamenti e, quanto alla parte di sviluppo, a sostenere le spese di formazione, assistenza tecnica, tutoraggio e monitoraggio dei soggetti beneficiari e delle microimprese;



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- realizzazione di attività di formazione in materia di microcredito, start up e gestione di impresa;
- realizzazione di business plan. In particolare, l'ENM potrà contribuire alla realizzazione di tale attività, mettendo a disposizione della FNOMCeO e degli Ordini territoriali propri esperti in qualità di docenti che, su richiesta, andranno ad operare in via diretta nelle attività formative erogate ai beneficiari ultimi;
- realizzazione di un'attività congiunta di fund raising finalizzata ad integrare il fondo di garanzia e sviluppo di cui sopra. Il fund raising si esplicherà attraverso le seguenti attività:
  - Verifica di possibilità di sinergia con il P.O.N. Sanità;
  - Verifica di possibilità di sinergia con i recovery found ed il PNRR;
  - Promozione di eventi a livello locale nei quali coinvolgere anche le istituzioni, gruppi bancari, il mondo del no-profit, nonché gli opinion leader del settore;
  - Partecipazione congiunta alla progettazione nazionale, comunitaria e internazionale (per esempio, canalizzando fondi P.O.N., Progress nonché finanziamenti da parte delle banche multilaterali o organizzazioni internazionali) ai progetti o ai bandi che verranno individuati dalle parti;
  - Promozione dell'importanza strategica del lavoro e del microcredito quale strumento capace di restituire responsabilità e dignità alle persone svantaggiate e/o in stato di difficoltà economica. La promozione potrà avvenire mediante l'organizzazione congiunta di convegni, workshops ed altre attività definite congiuntamente dalle parti.

#### **Art. 4**

#### **Soggetti beneficiari**

Beneficiari degli interventi saranno: medici, odontoiatri in forma singola o associata, in società tra professionisti muniti di partita Iva da non più di cinque anni.



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

## **Art. 5**

### **Ambito territoriale**

L'ambito territoriale è nazionale.

## **Art. 6**

### **Durata**

Il presente Protocollo avrà validità biennale a partire dalla sua sottoscrizione da parte dell'Ente Nazionale per il Microcredito e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

## **Art. 7**

### **Commissione di valutazione ed indirizzo**

1-Ai fini della attuazione ed esecuzione del presente accordo viene costituita una Commissione presso la FNOMCEO, presieduta da un Coordinatore individuato dalla Commissione, da tre membri designati dalla FNOMCEO nonché da tre membri nominati dall'E.N.M.

2-È possibile nominare nella Commissione esperti di chiara fama della materia non presenti tra i propri iscritti.

3-Le riunioni di tale Commissione saranno convocate dal Coordinatore.

4-La FNOMCeO e l'ENM per le attività derivanti dal presente Protocollo si assumeranno gli oneri dei rispettivi rappresentanti.

## **Art. 8**

### **Compiti della Commissione**

1-Promuovere l'iniziativa tra gli iscritti, di indirizzo e di coordinamento delle sedi ordinistiche territoriali ai fini della validazione della prima istruttoria delle pratiche.

2-A seguito della prima validazione, l'ENM si farà carico della prosecuzione dell'iter di approvazione.

3-Sarà inoltre compito della Commissione l'attività di fundraising finalizzata ad integrare il



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

fondo di garanzia e sviluppo di cui sopra, così come sopra descritto.

## **Art. 9**

### **Trattamento dati personali**

1-Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente protocollo di intesa ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel D.Lgs. n. 101/2018, nonché nei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, esclusivamente con riferimento alle eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall’attuazione del presente protocollo di intesa, uno specifico accordo di contitolarità di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati, ovvero, qualora per l’esecuzione del presente Protocollo sia necessario trattare, l'uno per conto dell'altra Parte, dati personali di terzi, a farsi designare Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.

## **Art. 10**

### **Recesso**

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo prima della sua naturale scadenza, previo preavviso e comunicazione scritta da inviare all’altra Parte, nel rispetto dei tempi e delle modalità delle attività in corso o programmate.

Fatto e sottoscritto in Roma, il \_\_\_\_\_ 2022

Il Presidente dell'Ente Nazionale per il  
Microcredito

Mario Baccini

Firmato digitalmente da: Mario Baccini  
Organizzazione: ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO/97538720588  
Data: 29/09/2022 10:03:00

Il Presidente della Federazione Nazionale  
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli  
Odontoiatri

Filippo Anelli



FILIPPO  
ANELLI  
29.09.2022  
08:22:34  
GMT+00:00

**ACCORDO DI CONTITOLARITA'**  
**PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2016/679

**Art. 1-Oggetto**

1. Il presente Accordo, quale parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa ENM-FNOMCeO (di seguito Protocollo) a cui è allegato, regola il rapporto di contitolarità tra le Parti per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi come enunciati nel sopracitato Protocollo.

**Art.2-Ruoli e attività di trattamento di dati personali**

1. Le Parti - d'ora innanzi anche "Contitolari"- agiscono in regime di contitolarità dei trattamenti di dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", d'ora in avanti "Regolamento UE" o "GDPR".

2. I trattamenti di dati personali in regime di contitolarità sono quelli che afferiscono alla Commissione di valutazione ed indirizzo costituita, presso la FNOMCeO, da tre membri FNOMCeO e da tre membri ENM per dare attuazione ed esecuzione al Protocollo e riguardano i dati personali dei medici e degli odontoiatri richiedenti, sia in forma singola che associata (dati anagrafici, codice fiscale, residenza/domicilio, telefono/cellulare, indirizzo di posta elettronica, professione, iscrizione OMCeO, ecc. e ogni altro dato che si renda necessario alla gestione organizzativa e amministrativa del servizio) ai fini della validazione delle istruttorie.

3. I dati sono trattati dai Contitolari limitatamente alle finalità sopra descritte.

4. I Contitolari curano in sinergia gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. È compito di ciascun Contitolare verificare l'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali presso le proprie sedi, formare e autorizzare al trattamento il personale.

**Art. 3-ruolo FNOMCeO**

1. Ai fini dell'attuazione ed esecuzione del Protocollo, la FNOMCeO

- promuove, attraverso gli Ordini territoriali, l'iniziativa tra gli iscritti, svolgendo attività di indirizzo e coordinamento delle sedi ordinistiche territoriali
- all'interno della Commissione di valutazione ed indirizzo - costituita presso la FNOMCeO, composta da tre membri FNOMCeO e da tre membri ENM – partecipa alla validazione della prima istruttoria relativa all'esame delle istanze pervenute

**Art. 4-ruolo ENM**

2. Ai fini dell'attuazione ed esecuzione del Protocollo, l'ENM

- all'interno della Commissione di valutazione ed indirizzo - costituita presso la FNOMCeO, composta da tre membri FNOMCeO e da tre membri ENM – partecipa alla validazione della prima istruttoria relativa all'esame delle istanze pervenute
- a seguito della prima istruttoria, procede a svolgere una pre-istruttoria "sanitaria" con ausilio di tutor iscritti presso l'elenco obbligatorio tenuto dall'ENM
- attraverso il proprio tutor dedicato, svolge una pre-valutazione dell'idea imprenditoriale ed avvierà, autonomamente, l'istruttoria delle pratiche.
- provvede, successivamente, ad indirizzare i richiedenti agli istituti di credito convenzionati con ENM per la valutazione dei requisiti e del merito creditizio appositamente mitigato dalla garanzia di MCC

### **Art. 5-Informativa agli interessati per il trattamento dei dati personali**

- 1.I Contitolari stabiliscono le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.
2. Le comunicazioni delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR vanno fatte a cura del titolare a cui l'interessato si rivolge, fermo restando l'onere di informare tempestivamente gli altri titolari in ordine a eventuali circostanze che possano ritardare o impedire il rilascio delle informazioni.
- 3.I punti di contatto, per gli interessati, vengono individuati nei punti di contatto di ciascun titolare.

### **Art. 6-Esercizio dei diritti da parte degli interessati**

- 1.Gli interessati possono esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, presentando istanza nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
- 2.La Parte destinataria dell'istanza, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione, propone al Contitolare un'ipotesi di riscontro alla stessa.
- 3.Decorsi 10 (dieci) giorni senza aver ricevuto proposte di rettifica, il riscontro viene trasmesso all'interessato nei termini proposti che si assumono condivisi da tutti i Contitolari.
- 4.I Contitolari possono addebitare all'interessato un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi solo nel caso in cui siano richieste più copie di dati in formato cartaceo.
5. I Contitolari conservano i dati personali degli interessati, conformemente ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett. e), del medesimo Regolamento, e comunque fino a quando non perviene la richiesta di cancellazione da parte dell'utente, fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
6. Nei casi in cui l'utente richieda la cancellazione dei propri dati personali, l'Ente destinatario dell'istanza, dopo avere esperito la procedura di cui ai punti precedenti, elimina dalla banca dati ogni dato personale ad esso riferito dandone comunicazione agli altri Contitolari.

### **Art. 7-Misure di sicurezza**

- 1.I Contitolari utilizzano sistemi affidabili che garantiscano la sicurezza dei procedimenti.
2. Gli stessi implementano misure adeguate a prevenire ogni possibile contraffazione, nonché idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza del procedimento.
- 5.I Contitolari incaricano e formano adeguatamente i soggetti autorizzati al trattamento di dati personali.
- 6.I Contitolari, nell'ambito della gestione tecnologica del servizio, effettuano attività di monitoraggio della sicurezza degli strumenti informatici.

### **Art. 8-Registro delle attività di trattamento**

1. I Contitolari, in aderenza all'art. 30 del Regolamento UE con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati di cui all'art.2, riportano, nel proprio registro dei trattamenti, tutte le informazioni richieste dalla norma.
2. Nel registro dei trattamenti deve specificatamente essere riportato che tali trattamenti di dati personali sono effettuati in regime di contitolarità.

### **Art.9- Ruoli e rapporti tra i titolari**

I titolari si danno reciprocamente atto che il presente accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati.

### **Art. 10-Durata dell'accordo**

- 1.La durata del presente accordo è correlata alla durata del Protocollo

**Art. 11 -Disposizioni conclusive**

1.Il presente Accordo verrà revisionato periodicamente per assicurarne l'attualità e la conformità alle disposizioni legislative vigenti

Il presente accordo viene letto, firmato e sottoscritto in Roma il \_\_\_\_\_


Il Presidente dell'Ente Nazionale per il  
Microcredito

Mario Baccini

Firmato digitalmente da: Mario Baccini  
Organizzazione: ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO/97538720588  
Data: 29/09/2022 10:03:21

Il Presidente della Federazione Nazionale  
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli  
Odontoiatri

Filippo Anelli



FILIPPO ANELLI

29-09-2022

08:22:34

GMT+00:00